



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 809

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per la prevenzione della corruzione

Indice

1. DDL S. 809 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 809.....	4

1. DDL S. 809 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 809
XVIII Legislatura

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per la prevenzione della corruzione

Iter

4 marzo 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.809

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Arnaldo Lomuti](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Francesco Urraro](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 settembre 2018**; annunciato nella seduta n. 38 del 20 settembre 2018.

Classificazione TESEO

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA , CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 4 marzo 2021.

Annuncio nella seduta n. 303 del 4 marzo 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 809

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 809

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMUTI** e **URRARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per la prevenzione della corruzione

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, già presentato presso l'altro ramo del parlamento (AC 45), trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, a partire dall'inizio della XVII legislatura, in materia di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, che ha originato anche il deposito di un identico progetto di legge alla Camera dei deputati.

Questo atto prevede alcune misure per la prevenzione della corruzione al fine di garantire la continuità dei servizi locali degli enti territoriali, modificando, conseguentemente, il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. L'articolo 1 del presente disegno di legge, sostituendo la società Equitalia Spa con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, così come previsto dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia Spa) o comunque di altri concessionari di riscossione pubblica, sia estesa anche nelle ipotesi delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.

L'articolo 2 del presente disegno di legge introduce al citato articolo 32 una disposizione che prevede, nel caso di conferma di misura interdittiva antimafia, in sede di Consiglio di Stato, che la società sia interdetta integralmente per ogni spostamento di somme di denaro contenute nei conti correnti intestati alla società colpita da misura interdittiva antimafia e debba, di volta in volta, essere autorizzata motivatamente dal prefetto di competenza territoriale, fino a quando lo stesso prefetto non abbia individuato e nominato un commissario straordinario prefettizio al quale siano attribuiti gli stessi poteri dell'amministratore giudiziario di cui all'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Il commissario straordinario prefettizio, su autorizzazione espressa del prefetto che lo ha nominato, può nominare, a sua volta, in relazione ai territori dove la società interdetta opera, uno o più coadiutori straordinari prefettizi. Fino alla nomina del commissario straordinario prefettizio, il prefetto «dopo aver bloccato i conti correnti direttamente intestati alla società colpita da interdittiva antimafia» opera con le attribuzioni dell'amministratore giudiziario di cui al citato articolo 37. Il prefetto, fino alla nomina del commissario straordinario prefettizio, deve comunicare direttamente alla direzione distrettuale antimafia competente per territorio tutta la situazione contabile della società colpita da interdittiva antimafia. Una volta nominato il commissario straordinario prefettizio, sarà quest'ultimo a riferire trimestralmente alla stessa autorità giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica)

1. All'articolo 50 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «della società Equitalia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle entrate-Riscossione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Sono, altresì, sospesi le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione o di altri concessionari di riscossione pubblica, nelle ipotesi delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

Art. 2.

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*10-ter.* Nel caso di conferma di misura interdittiva antimafia in sede di Consiglio di Stato la società è interdetta integralmente per ogni spostamento di somme di denaro contenute nei conti correnti intestati alla società colpita da interdittiva antimafia e deve, di volta in volta, essere autorizzata motivatamente dal prefetto di competenza territoriale, fino a quando lo stesso prefetto non ha individuato e nominato un commissario straordinario prefettizio al quale sono attribuiti gli stessi poteri dell'amministratore giudiziario previsti dall'articolo 37 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il commissario straordinario prefettizio, su autorizzazione espressa del prefetto che lo ha nominato, può nominare, a sua volta, in relazione ai territori dove la società interdetta opera, uno o più coadiutori straordinari prefettizi. Fino alla nomina del commissario straordinario prefettizio, il prefetto, dopo aver bloccato i conti correnti direttamente intestati alla società colpita da interdittiva antimafia, opera con le attribuzioni dell'amministratore giudiziario previste dal citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

10-quater. Il prefetto, fino alla nomina del commissario straordinario prefettizio, deve comunicare direttamente alla direzione distrettuale antimafia competente per territorio tutta la situazione contabile della società colpita da interdittiva antimafia. Una volta nominato il commissario straordinario prefettizio, è quest'ultimo a riferire trimestralmente alla stessa autorità giudiziaria di cui al comma *10-ter*».

